

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 22 giugno 2016, n. 18.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n.2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, Parte I, n. 10 del 28 febbraio 2013;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che: "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che: "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la

funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Vista la circolare n. 1/Gab del 10 maggio 2011, recante "Linee guida per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5", ed il successivo "Atto esplicativo" del 7 giugno 2011, prot. n. 89636/Gab dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Visto l'ulteriore atto esplicativo dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica del 7 luglio 2011, n. 105623/Gab, recante "Attuazione dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 - Aspetti procedurali";

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 2013, n. 6 che, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 487 del 18 dicembre 2012, ha approvato la rimodulazione endodipartimentale dell'assetto organizzativo del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, modificando, pertanto, la struttura dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, attraverso l'istituzione del Dipartimento regionale tecnico nel quale sono transitate parte delle competenze istituzionali proprie;

Considerato che si rende, pertanto, necessaria l'adozione, ex novo, del Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificati dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture intermedie del Dipartimento regionale tecnico;

Vista la Tabella A con la quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico, con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Vista la Tabella B con la quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico, con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica in relazione ai proce-

dimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B);

Visto il parere n. 1/2015 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'Adunanza del 2 settembre 2015;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 107 del 6 aprile 2016 e n. 179 dell'11 maggio 2016;

Su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo competente e della relativa fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento regionale tecnico abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento regionale tecnico, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire al Dipartimento regionale tecnico.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme o nei modi stabiliti dal Dipartimento regionale tecnico, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento regionale tecnico dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, la struttura del Dipartimento competente alla formulazione della proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, competente alla formulazione della relativa proposta, deve far pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale della Presidenza della Regione almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento, tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce, altresì, il termine entro il quale il Dipartimento regionale tecnico, deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 22 giugno 2016.

Assessore regionale per le infrastrutture
e la mobilità

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica

CROCIETTA
PISTORIO

LANTIERI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 agosto 2016, reg. n. 1, Atti del Governo. [g. n. 86.